

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

del 20 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32e capoverso 3 e 37 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),²

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 37, 38 e 42 cpv. 2 LPers)

¹ La presente ordinanza stabilisce il quadro nel quale i datori di lavoro e i servizi specializzati emanano disposizioni d'esecuzione (art. 37 LPers) o concludono contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).

² Il campo di applicazione dell'ordinanza quadro LPers per quanto concerne il personale e l'estensione temporale si conforma alle disposizioni del Consiglio federale riguardanti l'entrata in vigore della LPers.³

Art. 2 Datori di lavoro Consiglio dei PF e Consiglio dello IUFFP

(art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)⁴

¹ Anche il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.

² Il Consiglio dei PF emana per il personale del settore dei PF le disposizioni di esecuzione che stabiliscono gli standard minimi necessari in materia sociale e di diritto del lavoro. Può delegare il disciplinamento delle questioni di dettaglio alle direzioni dei PF e alle stazioni di ricerche.

³ Le disposizioni di esecuzione del Consiglio dei PF secondo il capoverso 2 necessitano per essere valide dell'approvazione del Consiglio federale.

RU 2001 912

¹ RS 172.220.1

² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS 172.220.141).

³ Data dell'entrata in vigore per le FFS: 1° gen. 2001 (art. 1 cpv. 1 dell'O del 20 dic. 2000 – RU 2001 917), l'Amministrazione federale, le unità amministrative decentralizzate, le commissioni federali di ricorso e d'arbitraggio, il Tribunale federale, i Servizi del Parlamento e la Posta: 1° gen. 2002 (art. 1 cpv. 1 dell'O del 3 lug. 2001 – RU 2001 2197 e del 21 nov. 2001 – RS 172.220.116).

⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4289).

⁴ Il Consiglio dei PF disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.⁵

⁵ Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.⁶

⁶ Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.⁷

⁷ Anche il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFPF) è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.⁸

Art. 2a⁹ Datore di lavoro PUBBLICA

(art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

¹ Anche la Cassa pensioni PUBBLICA è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.

² La Commissione della Cassa di PUBBLICA emana le disposizioni di esecuzione di PUBBLICA in materia di diritto del personale. Tali disposizioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. La Commissione della Cassa può delegare alla direzione di PUBBLICA il disciplinamento di questioni di dettaglio delle sue disposizioni di esecuzione.

³ La Commissione della Cassa disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico per la cassa di previdenza PUBBLICA. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

⁴ Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.

⁵ Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa.

⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 set. 2005 sull'IUFPF (RS **412.106.1**). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS **172.220.141**).

⁶ Introdotta dal n. 3 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS **172.220.141**).

⁷ Introdotta dal n. 3 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS **172.220.141**).

⁸ Introdotta dal n. 3 dell'all. all'O del 2 mag. 2007 concernente l'organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (RS **172.220.141**). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4289).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4289).

Art. 2b¹⁰ Datore di lavoro MNS
(art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

¹ Anche il Museo nazionale svizzero (MNS) è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers.

² Il consiglio museale disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza del MNS. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

³ Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.

⁴ Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

Art. 3 Controllo della gestione
(art. 4 e 5 LPers)

¹ I datori di lavoro concretizzano gli obiettivi stabiliti nell'articolo 4 LPers mediante disposizioni d'esecuzione (art. 37 LPers) o contratti collettivi di lavoro (art. 38 LPers).

² A partire da questi obiettivi, i datori di lavoro definiscono le misure e gli strumenti concreti in modo da garantire una politica del personale sostenibile, trasparente e vincolante e promuovere la loro competitività e quella dei loro collaboratori sul mercato del lavoro.

Art. 4 Rendiconto
(art. 4 e 5 LPers)

¹ I datori di lavoro rendono pubblici i loro obiettivi, misure e strumenti di politica del personale importanti dal punto di vista politico, finanziario o economico e rendono conto della loro attuazione (reporting) affinché Consiglio federale e Assemblea federale possano verificare:

- a. se gli obiettivi fissati nella LPers possono essere conseguiti;
- b. in che misura gli obiettivi fissati nella LPers sono stati conseguiti;
- c. se i mezzi impiegati sono appropriati.

² I datori di lavoro rendono conto in particolare:

- a. degli aspetti quantitativi e qualitativi della gestione del personale;
- b. dei cambiamenti pianificati e dei cambiamenti effettivamente subentrati nel campo del personale.

³ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può domandare altri dati significativi di politica del personale.

⁴ Fanno rapporto:

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5099).

- a. la Posta Svizzera (la Posta) e le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
- b. il Consiglio dei PF al Dipartimento federale dell'interno (DFI);
- c. le unità centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale al dipartimento al quale sono aggregate o alla Cancelleria federale;
- d. le organizzazioni e i terzi incaricati di compiti amministrativi al dipartimento dal quale dipendono tecnicamente o alla Cancelleria federale.

⁵ I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all'Ufficio federale del personale le indicazioni necessarie per il rendiconto. L'Ufficio valuta le indicazioni in funzione della loro portata strategica e le correla agli sviluppi in materia economica e sociale, affinché il Consiglio federale possa attuare una politica lungimirante in materia di personale.

⁶ Il Consiglio federale fornisce un rapporto all'Assemblea federale nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione e dei Servizi del Parlamento.¹¹

Art. 5 Personale sottoposto al diritto delle obbligazioni

(art. 6 cpv. 5 e 6 LPers)

¹ I datori di lavoro possono sottoporre il loro personale ausiliario, i loro stagisti nonché i loro lavoratori a domicilio al Codice delle obbligazioni (CO)¹².

² Inoltre, possono sottoporre al CO il personale reclutato e impiegato all'estero, per quanto la legislazione vigente nel luogo di impiego lo permetta. Il contratto di lavoro designa il diritto applicabile.

³ La Posta e le FFS convengono con le associazioni del personale gli standard minimi in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale sottoposto al CO. Ne sono esclusi i quadri superiori. Il Consiglio dei PF disciplina gli standard minimi nelle sue disposizioni di esecuzione conformemente all'articolo 2 capoversi 2 e 3. Il rendiconto è disciplinato nell'articolo 4.

^{3bis} La Posta e le FFS possono assumere secondo l'articolo 6 capoversi 5 e 6 LPers quadri fino al secondo livello gerarchico o persone chiamate a soddisfare requisiti speciali. La Posta e le FFS stabiliscono in un regolamento le condizioni di assunzione di tali impiegati tenendo conto della situazione sul mercato del lavoro e nell'Amministrazione federale. Le associazioni del personale devono essere consultate prima di emanare il regolamento.¹³

⁴ Il rendiconto concernente i quadri superiori impiegati dalla Confederazione e dalle sue imprese secondo il CO è trasmesso per il tramite del DFF/DATEC al Consiglio federale all'attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° nov. 2003 (RS 172.220.117).

¹² RS 220

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 240).

Art. 6 Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 cpv. 2 LPers)

¹ L'articolo 9 capoverso 2 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

- a. agli assistenti e agli assistenti in capo dei PF né ad altri impiegati dei PF che esercitano una funzione simile;
- b. agli impiegati che lavorano in progetti d'insegnamento e di ricerca né a persone che collaborano a progetti finanziati da terzi.

² I datori di lavoro tengono un elenco dei rapporti di lavoro secondo il capoverso 1. Essi rendono conto di detti rapporti di lavoro secondo l'articolo 4.

Art. 7 Stipendio

(art. 15 cpv. 2 LPers)

¹ Lo stipendio lordo di un impiegato a tempo pieno di 18 anni di età che non ha terminato la formazione professionale ammonta almeno a 38 000 franchi all'anno.

² I datori di lavoro possono ridurre questo ammontare come segue:

- a. del 20 per cento al massimo per gli impiegati di meno di 18 anni;
- b. del 50 per cento al massimo per gli impiegati che seguono la loro formazione presso la Confederazione.

Art. 8 Tempo di lavoro e vacanze

(art. 17 LPers)

¹ Il tempo di lavoro massimo è retto dalla legge dell'8 ottobre 1971¹⁴ sulla durata del lavoro e dagli articoli 9 e seguenti della legge del 13 marzo 1964¹⁵ sul lavoro nonché dagli articoli 22 e seguenti della relativa ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹⁶.

² La durata minima delle vacanze è disciplinata dagli articoli 329 e seguenti del CO¹⁷.

Art. 9¹⁸ Congedo di maternità

(art. 17 cpv. 2 LPers)

¹ Alla nascita del figlio, l'impiegata beneficia di un congedo pagato o parzialmente pagato di:

- a. almeno 98 giorni se il giorno del parto non ha ancora terminato il suo primo anno di servizio;
- b. almeno quattro mesi se ha al suo attivo più di un anno di servizio.

¹⁴ RS 822.21

¹⁵ RS 822.11

¹⁶ RS 822.111

¹⁷ RS 220

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 10 giu. 2005 concernente l'introduzione dell'indennità di maternità nella legislazione sul personale federale (RU 2005 2479).

² Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952¹⁹ sulle indennità di perdita di guadagno o delle leggi cantonali.

Art. 10²⁰ Assegni familiari e prestazioni integrative

¹ Il datore di lavoro versa all'impiegato l'assegno familiare previsto dalla legge del 24 marzo 2006²¹ sugli assegni familiari (LAFam).

² Se l'assegno familiare è inferiore agli importi di cui al capoverso 3, il datore di lavoro versa all'impiegato prestazioni integrative conformemente alle disposizioni esecutive relative alla LPers. La LAFam è applicabile per analogia alle prestazioni integrative.

³ L'importo annuo dell'assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:

- a. 3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2400 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

⁴ Il diritto alle prestazioni integrative cessa con l'estinzione del diritto all'assegno familiare.

Art. 11 Entrata in vigore

(art. 42 LPers)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

¹⁹ RS 834.1

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

²¹ RS 836.2